

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“APS REDENTORE ETS”

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 18.00 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale “APS REDENTORE ETS”.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il sig. Luca De Muro, presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e il sig. Donato Lopello quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accerta la presenza di un numero di soci sufficiente, come da Statuto vigente, al fine di deliberare sulle modifiche statutarie, e dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla Normativa (Codice del Terzo Settore D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117) al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio Regionale del RUNTS pratica n. 1613333 – protocollo n. 0498799 del 14/10/2024.**

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa del Codice del Terzo Settore.

Il presidente, quindi, dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, al quale ha fatto seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto così come modificato, il quale si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche Statutarie sono state rese necessarie ai fini dell'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), l'Associazione “APS Redentore ETS” provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. n.117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 20.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare.

Il segretario

Donato Lopello

I soci

Pasquale Martino

Giuseppe Ieva

Alex Osei Amoah

VitoGiuseppe Lagioia

Patrizia Lotito

Il Presidente

Luca De Muro



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il
al n. **5621** serie **3**
- 3 DIC 2024
ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO

ART. 1

(Denominazione)

- 1.1 È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"APS Redentore ETS"** ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ. e ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 117/2017.
- 1.2 L'Associazione, ai sensi dell'art. 35, 36 e 46 del d.lgs. 117/2017 sarà iscritta alla sezione "b)" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "Associazione di Promozione Sociale".

ART. 2

(Sede)

- 2.1 L'Associazione ha sede legale in **Bari alla via Martiri d'Otranto 57**, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza e accoglienza ovunque in Italia e all'estero.
- 2.2 La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
- 2.3 Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto

ART. 3

(Durata)

- 3.1 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ART. 4

(Scopo, Finalità, Attività)

- 4.1 L'Associazione non persegue finalità di lucro ed è autonoma, pluralista, apartitica. È costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a) La promozione sociale, culturale e civile delle persone;
 - b) La ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - c) La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - d) La tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
 - e) L'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - f) La non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - g) La promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - h) La ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolte alle nuove generazioni;
 - i) L'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - j) Le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - k) L'attenzione ai giovani e l'invecchiamento attivo.
- 4.2 Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art.5 comma 1 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo;

- c) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- h) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3 L'associazione può, altresì, esercitare attività diverse da quelle di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse impiegate in tali attività. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

4.4 Al solo fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4.5 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Essa può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

4.6 L'associazione si impegna ad accettare e osservare, per conto proprio o per conto dei propri soci, lo Statuto, il regolamento e il codice etico.

ART. 5 (Soci)

5.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa.

5.2 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione.

5.3 Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo esplicherà la motivazione di detto diniego. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, al fine di rispettare il principio di trasparenza e democraticità, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.lgs. 117/2017, che delibereranno sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della

loro successiva convocazione, le quali dovranno pronunciarsi alla prima seduta utile.

5.4 Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale entro il termine del 31 dicembre di ogni anno. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

5.5 I soci si distinguono in soci fondatori, effettivi e onorari:

- Sono soci onorari quelle persone, Enti, Imprese o Associazioni che, in qualunque modo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali. La qualifica di socio onorario viene acquisita su proposta del Consiglio Direttivo, deliberata dall'Assemblea dei Soci, ed è permanente, salvo recesso del socio o revoca. Gli Enti od Associazioni chiamati a far parte dell'Associazione in qualità di soci onorari debbono comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione i nominativi di due delegati, incaricati di rappresentarli nell'Assemblea.
- Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed il cui nominativo è indicato nell'atto di costituzione. La qualifica di socio fondatore è vitalizia e si perde solo per rinuncia scritta o dimissioni da parte del socio ovvero nei casi previsti dal successivo Art.8.
- Sono soci effettivi quelli che, presentando domanda al Consiglio Direttivo, ed essendo stati ammessi, vengono iscritti nel libro soci.

5.6 Sarà cura del Consiglio direttivo annotare i nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può, comunque, appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa. Nel caso in cui il Consigliere Delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

5.7 Ai sensi dell'articolo 35, comma 3 del D.lgs. 117/2017, è prevista la possibilità di ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 6 (Diritti dei soci)

- 6.1 I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione.
- 6.2 Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa nonché ha diritto di proporsi come candidato per gli organi della stessa.
- 6.3 I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali) previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec con preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 7 (Doveri dei soci)

7.1 I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle

deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;
- alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo della documentazione di cui al punto 6.3. L'Associazione può richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

- 8.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita di requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
- 8.2 Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà efficacia a partire dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
- 8.3 Costituiscono causa di esclusione del socio, con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari:
- i comportamenti dei soci che costituiscano inadempimenti agli obblighi nascenti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti legittimamente approvati dagli organi dell'Associazioni;
 - la non partecipazione, senza giustificato motivo, a tre assemblee regolarmente convocate;
 - lo svolgimento, o il sol tentativo, di attività contrarie agli interessi sociali;
 - la condanna con sentenza penale passata in giudicato;
 - la causa di danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - il contrasto con uno o più soci, a causa dei quali non sia più possibile la permanenza del socio all'interno dell'Associazione;
 - il mancato rispetto di qualsiasi norma statutaria, regolamentaria, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dall'Associazione o in generale qualsiasi assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie all'interesse morale o materiale dell'Associazione.
- 8.4 Nei casi previsti dal 8.3, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e/o sospensione della tessera per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
 - inefficacia e ritiro definitivo della tessera e immediata esclusione dall'Associazione.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la

possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

- 8.7 All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
- 8.8 I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
- 8.9 Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9 (Volontari e Lavoratori)

- 9.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9.2 Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 9.3 I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
- 9.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 9.5 Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono, altresì, vietati ad ogni modo e in ogni caso i rimborsi spese di tipo forfettario.
- 9.6 Al volontario che lo richieda, possono essere rimborsate le spese sostenute purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 9.7 I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 9.8 L'associazione può, altresì, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
- 9.9 In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

ART. 10 (Organi dell'Associazione)

- 10.1 Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato;
- Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

ART. 11

(Assemblea Generale dei Soci)

- 11.1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
- 11.2 L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
- 11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario o del bilancio sociale. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vicepresidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del segretario;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - approva il Rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
- 11.4 L'assemblea è altresì convocata, in via straordinaria per:
- le modifiche statutarie;
 - lo scioglimento dell'Associazione;
 - l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione;
- 11.5 L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative o da almeno la maggioranza dei consiglieri.
- 11.6 L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative o da almeno la maggioranza dei consiglieri. L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
- 11.7 L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 11.8 La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, avverrà almeno quindici giorni prima della adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o, in alternativa, con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che ne attesti il ricevimento. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 11.9 Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Ogni

socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea non più di un associato.

11.10 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.11 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, non più di un associato. Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno, per la loro validità, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà, invece, necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, ai sensi dell'art.21 del c.c.

In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

11.12 Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

11.13 L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

11.14 Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

11.15 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

11.16 È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

12.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

13.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

13.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

13.3 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il Rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee dei soci, da indire almeno una volta all'anno;
- fissare la data dell'assemblea nei casi previsti dallo statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- determinare annualmente la quota associativa da versare per aderire all'associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

13.4 Il Consiglio Direttivo potrà disporre il rimborso ai suoi membri, (nonché agli associati) delle spese che essi abbiano sostenuto nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità.

13.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

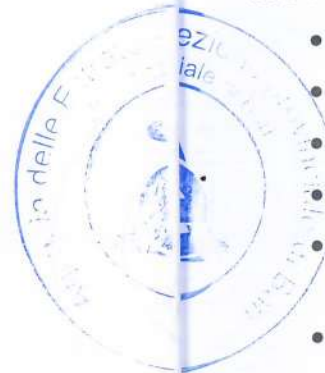
13.7 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

13.8 Ai sensi degli articoli 2382 c.c., 2392 e ss. c.c. e art. 2475-ter c.c. è obbligo del Consiglio Direttivo, qualora si dovesse adempiere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari nel corso del mandato, salvaguardare il principio di democraticità e di regolare funzionamento dell'ETS.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 5 del d.lgs. 117/2017 ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita.

13.9 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi membri.

13.10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere



di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 13.11 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 14

(Elezione del Consiglio Direttivo)

- 14.1 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
- 14.2 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
- 14.3 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15

(Compiti del consiglio direttivo)

- 15.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- 15.2 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 16
(Il presidente)

- 16.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i membri del Consiglio, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 16.2 Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- 16.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
- 16.4 In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.
- 16.5 Il presidente ha i seguenti compiti:
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - Convocare l'Assemblea dei Soci;
 - Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - Aprire e chiudere conti corrente bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

ART. 17
(Il Tesoriere)

- 17.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura l'intera gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Organo di controllo)

- 18.1 In ossequio a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti quando, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti previsti dai citati articoli di Legge. L'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi; la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il compenso ai membri dell'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
- 18.2 L'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il rendiconto economico e finanziario consuntivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente al medesimo. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale da trascrivere in apposito libro. A tali scopi, l'Organo di Controllo, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta l'anno.
- 18.3 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione. Devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'art. 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c.

ART. 19
(Collegio dei Probiviri)

- 19.1 È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
- 19.2 Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
- 19.3 Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
- 19.4 Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
- 19.5 Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
- 19.6 Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
- 19.7 Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 20
(Gratuità delle cariche)

- 20.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 21
(Incompatibilità e ineleggibilità)

- 21.1 L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
- 21.2 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
- 21.3 Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci

immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

ART. 22 **(Patrimonio)**

- 22.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 22.2 Il patrimonio dell'Associazione deve essere impiegato per l'attività istituzionale e statutariamente prevista nonché per il perseguimento di finalità di interesse generale. Ne consegue il divieto di distribuzione, anche indiretta di avanzi di gestione e fondi di riserva, comunque denominati ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali.
- 22.3 I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 22.4 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 22.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai soci fondatori, dei versamenti al fondo di dotazione effettuate da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
 - dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
 - dai contributi degli aderenti;
 - dai contributi di privati;
 - dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - eredità, donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 22.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.
- 22.7 Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 22.8 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ART. 23
(Devoluzione del Patrimonio)

23.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 24
(Scritture Contabili e Rendiconto Economico Finanziario)

- 24.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- 24.2 L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- 24.3 Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, nonché le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- 24.4 Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
- 24.5 L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
- 24.6 L'Assemblea approva il Rendiconto Economico Finanziario (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 24.7 Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- 24.8 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.
- 24.9 Copia del Bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.

ART. 25
(Scioglimento dell'Associazione)

- 25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 11.
- 25.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
- 25.3 In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altri Enti del terzo settore, con finalità analoghe a quelle della stessa, ovvero, in mancanza di esplicita dichiarazione del Consiglio Direttivo, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26



(Norma di rinvio)

26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

ART. 27

(Clausola compromissoria)

27.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

27.2 L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bari.

ART. 28

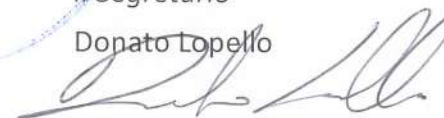
(Norme Transitorie)

28.1 Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione APS Redentore ETS di Bari.
Bari, 22 Novembre 2024

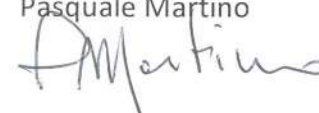
Il Segretario

Donato Lopello



Il vice Presidente

Pasquale Martino



Il Presidente

Luca De Muro

